

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 795/2012 DEL CONSIGLIO

del 28 agosto 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 954/2006 ⁽²⁾ il Consiglio, in seguito a un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem, compreso tra il 12,3 % e il 25,7 %, istituito nei confronti delle importazioni provenienti da determinati produttori esportatori ucraini, con un'aliquota di dazio residuo del 25,7 % applicata alle importazioni da tutte le altre società in Ucraina. Il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti dell'esportatore oggetto dell'inchiesta di riesame attuale, CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, la cui denominazione attuale è LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant («il richiedente» o «Interpipe»), era del 25,1 %.
- (2) A seguito della presentazione, da parte della Interpipe, di una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2006, il 10 marzo 2009 il Tribunale di primo grado

delle Comunità europee ha annullato l'articolo 1 di tale regolamento, nella misura in cui il dazio antidumping fissato per la Interpipe era superiore al dazio che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione, a titolo di commissione, quando le vendite erano effettuate con l'intermediazione dell'operatore commerciale collegato Sepco SA ⁽³⁾. Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado ⁽⁴⁾.

- (3) In seguito a tali sentenze il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 954/2006 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 ⁽⁵⁾, al fine di correggere il dazio antidumping istituito nei confronti della Interpipe che era stato fissato erroneamente. Il dazio antidumping attualmente in vigore nei confronti della Interpipe è pertanto del 17,7 %.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 ⁽⁶⁾ il Consiglio, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, ha mantenuto le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina («l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza»).
- (5) Le misure attualmente in vigore sono pertanto quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, vale a dire un dazio compreso fra il 24,1 % e il 35,8 % per le importazioni dalla Russia e tra il 12,3 % e il 25,7 % per le importazioni dall'Ucraina, mentre il dazio applicabile alla Interpipe è del 17,7 %.

⁽¹⁾ Sentenza del 10 marzo 2009 nella causa T-249/06, *Interpipe contro Consiglio* (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT contro Consiglio dell'Unione europea) racc. 2009, pag. II-00383.

⁽⁴⁾ Sentenza del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P, *Consiglio e Commissione contro Interpipe* (Consiglio dell'Unione europea e Commissione contro Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT).

⁽⁵⁾ GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

